

Stage
Stage
Tirocinio
Tirocinio

Guida

indice

- 5. Stage/Tirocinio
- 7. prefazione
- 9. introduzione

capitolo primo: lo stage/ tirocinio

- 11. Cos'è
- 11. La normativa
- 12. Numero degli stagisti/tirocinanti ospitati
- 12. Interruzione

capitolo secondo: i soggetti attori del progetto

- 13. i soggetti attori del progetto
- 15. il tutor dell'Ente Promotore
- 16. le aziende ospitanti
- 16. il tutor aziendale
- 17. gli stagisti/tirocinanti

capitolo terzo: l'attivazione degli stage/tirocini

- 21. La Convenzione di stage/tirocinio
- 22. Il progetto formativo
- 22. Gli oneri assicurativi
- 23. Gli obblighi di comunicazione
- 23. I rimborsi spese
- 24. Le valutazioni finali
- 25. Ipotesi particolari

allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

stage/tirocinio

Stage Tirocinio è il progetto della Federlazio – Associazione Piccole e Medie Imprese del Lazio promosso da Formare Srl – Centro di ricerca e formazione della Federlazio, per l'attivazione degli stage/tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art.18 della Legge Treu.

Il servizio agevola la diffusione degli stage/tirocini aziendali presso tutti quei soggetti che siano interessati ad avvalersi di questa formula di flessibilità; l'incontro tra la domanda e l'offerta di stage/tirocinio è resa possibile anche attraverso l'istituzione in rete di un servizio "gratuito", predisposto sul sito internet all'indirizzo www.federlazio.it, che permette agli utenti di consultare ed attingere le informazioni necessarie ai fini delle attivazioni.

I candidati "stagisti/tirocinanti" potranno registrarsi sul sito ([www.federlazio.it/employment on line/ stage](http://www.federlazio.it/employment_online_stage)) depositando il proprio curriculum vitae; successivamente, decorsi tre mesi di tempo, i soggetti registrati dovranno confermare il proprio interesse all'esperienza dello stage/tirocinio, in caso contrario saranno cancellati dalla banca dati.

Le aziende interessate avranno l'opportunità di scegliere i nominativi attingendo dalla banca dati i curricula secondo precisi parametri di riferimento quali età, profilo scolastico, diploma, ecc.

Dopo aver selezionato i candidati mediante colloquio, le aziende comunicheranno a Formare Srl i nominativi prescelti; quindi l'impresa potrà formalizzare l'attivazione dello stage/ tirocinio stipulando con Formare srl, soggetto promotore (vedi infra) la Convenzione di stage/tirocinio e compilando in allegato il Progetto formativo.

Prefazione

Fare da ponte tra le aziende in cerca di personale ed i soggetti in cerca di un'occupazione, che sia anche un momento fondamentale di apprendimento e crescita professionale. È il ruolo che la Federlazio si è ritagliata dal 2000 con "Stage on line", lo sportello informatico nato dagli sforzi dell'Associazione con l'obiettivo di mettere in comunicazione imprenditori, strutture universitarie e scolastiche con persone in cerca di lavoro. Lo ha fatto e continua a farlo attraverso Formare, il suo ente di formazione perché, alla base dell'iniziativa, c'è l'obiettivo "istituzionale" dello stage/tirocinio aziendale, vale a dire lavorare seguendo un preciso percorso formativo. Con il servizio Stage/Tirocinio, le imprese possono rivolgersi alla Federlazio per richiedere stagisti/tirocinanti da inserire in azienda.

Gli aspiranti stagisti/tirocinanti potranno depositare, nella nostra banca dati su internet: [www.federlazio.it/employment on line/ stage](http://www.federlazio.it/employment%20on%20line/stage) il proprio curriculum vitae.

lo stage / tirocinio

Cos'è

Lo stage/tirocinio formativo e di orientamento è un periodo di formazione "on the job" in azienda che offre ai soggetti l'occasione per un primo approccio con il mondo del lavoro in vista di future scelte occupazionali; attraverso questa esperienza gli stagisti/tirocinanti possono verificare l'applicazione pratica delle nozioni teoriche acquisite nel proprio percorso formativo ed hanno modo di conoscere un contesto organizzativo aziendale dove sperimentare una specifica attività lavorativa; con l'attivazione degli stage/tirocini le imprese viceversa usufruiscono di un valido strumento di flessibilità di cui si avvalgono per selezionare persone da inserire eventualmente tra il personale in forza.

Tra i due soggetti dunque si instaura un rapporto dinamico e costruttivo che il più delle volte può trasformarsi in una opportunità reciproca. ***Lo stage/tirocinio non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro e non vincola pertanto le imprese ad alcun obbligo di assunzione nel corso o al termine dello stage/tirocinio.***

La normativa

Gli stage/tirocini in Italia hanno ricevuto una regolamentazione giuridica con l'art. 18 della Legge 196/1997, meglio nota come "Pacchetto Treu" e con il D.M. 142/98 che ne chiarisce ambiti e modalità applicative.

La disciplina normativa, oltre a prevedere tutti gli aspetti legati all'attivazione dello stage/tirocinio, stabilisce che l'obiettivo è quello di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

Numero degli stagisti/tirocinanti ospitati

L'art. 1 del D.M. 142/98 fissa un limite numerico alla attivazione contemporanea di più stage/tirocini in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in azienda; tale vincolo risponde all'esigenza di garantire il corretto svolgimento dello stage/tirocinio, che può realizzarsi in quanto all'interno dei luoghi di lavoro sia riconosciuta agli stagisti/tirocinanti un'adeguata assistenza.

I limiti di utilizzazione sono i seguenti:

Aziende con non più di 5 dipendenti	:	uno stagista
Aziende con 6 – 19	"	: due stagisti
Aziende con 20	"	: tre stagisti
Aziende con 21/30	"	: tre stagisti
Aziende con 31/40	"	: quattro stagisti
Aziende con 41/50	"	: cinque stagisti
Aziende con 51/60	"	: sei stagisti
Aziende con 61/70	"	: sette stagisti
Aziende con 71/80	"	: otto stagisti

Interruzione

La legge non prevede particolari limitazioni alla possibilità di interrompere lo stage/tirocinio tanto per l'azienda quanto per lo stagista/tirocinante; pertanto le parti non sono tenute a rispettare i termini del preavviso o attenersi ad altre formalità; è tuttavia opportuno motivare alla controparte la decisione di interrompere lo stage e darne tempestiva comunicazione al tutor dell'Ente promotore, per consentire di regolare le pendenze assicurative.

I soggetti attori del progetto

Federlazio – Associazione Piccole e Medie Imprese del Lazio

La Federlazio nell'ambito delle proprie attività di consulenza ed assistenza alla imprese in materia di rapporti di lavoro e di individuazione dei nuovi strumenti di flessibilità lavorativa, si impegna, secondo quanto stabilito nella Convenzione sopra indicata, a mettere a punto interventi volti a sensibilizzare ed a diffondere gli stage/tirocini presso le aziende associate e non ed in particolare:

1. diffondere presso gli utenti interessati il progetto Tirocinio Stage;
2. stimolare le imprese all'attivazione degli stage/tirocini;
3. ospitare sul proprio sito *www.federlazio.it* il progetto "Tirocinio Stage"

L'Ente Promotore: Formare Srl – Centro di Ricerca e Formazione della Federlazio

Secondo quanto previsto dalla normativa, degli stage/tirocini formativi possono essere promossi solo da specifiche tipologie di soggetti qualificati (per la descrizione dei quali si rinvia all'art.2 del D.M. 142/98) tra i quali rientrano le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione di competenza (Delibera G.R.L.3683 del 25/06/1999).

Formare Srl - Centro di Ricerca e formazione della Federlazio – a seguito di delibera della Regione Lazio, è stata formalmente accreditata a promuovere gli stage/tirocini e ha dunque assunto, a tutti gli effetti, la funzione di guidare il processo degli stage/tirocini e di garantirne il buon funzionamento.

Gli adempimenti e le attività di Formare Srl

Formare Srl assolve ai propri compiti di gestione e di coordinamento del progetto di stage/tirocinio attenendosi ad una serie di oneri previsti dalla normativa, e svolgendo, in parallelo, una attività di impostazione metodologica e di controllo nella fase operativa.

In particolare è tenuto a:

1. Predisporre la Convenzione di stage/tirocinio (D.M. 142/98 art. 4)
2. Definire il progetto formativo e procedere alla individuazione del tutor. (D.M. 142 art. 4);
3. Assicurare gli stagisti/tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi (D.M. 142 art. 3);
4. Dare comunicazione ed inviare copia della modulistica all'Ispettorato del lavoro (D.M. 142 art. 5), alle Rappresentanze sindacali (ed in mancanza alle organizzazioni sindacali provinciali).
5. Nominare un tutor come responsabile didattico – organizzativo delle attività di stage/tirocinio

(art. 4 D.M. 142).

Al fine di agevolare il buon esito dell'inserimento è inoltre tenuto, tramite il tutor da esso designato, a risolvere eventuali problemi organizzativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dello stage/tirocinio.

Il tutor dell' Ente promotore

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 142, i soggetti promotori sono tenuti a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico – organizzativo delle attività di stage/tirocinio. Tale presenza non deve essere intesa come costante affiancamento per tutta la durata del tirocinio, ma deve essere finalizzata a concordare con il datore di lavoro le modalità di svolgimento dello stage/tirocinio, e a vigilare sull'adempimento di quanto concordato.

La sua attività di fatto si articola in tre fasi:

- verificare la correttezza del percorso formativo indicato dal tutor aziendale;
- monitorare periodicamente la rispondenza dei risultati progressivamente raggiunti dallo stagista/tirocinante con gli obiettivi programmati;
- predisporre con il tutor aziendale una valutazione finale del percorso formativo - professionale svolto

Le aziende ospitanti

Sono i datori di lavoro che accolgono all'interno delle aziende gli stagisti/tirocinanti.

Anche per i soggetti ospitanti sono previsti, ai sensi della normativa, alcuni adempimenti ed in particolare:

- ❖ agevolare l'esperienza degli stagisti/tirocinanti nei luoghi di lavoro, fornendo loro tutte le informazioni che riguardano l'organizzazione aziendale e l'attività svolta dall'impresa;
- ❖ rispettare la normativa antinfortunistica e di igiene sul lavoro;
- ❖ designare il tutor aziendale come persona incaricata di seguire lo stagista/tirocinante e di verificare il corretto andamento dello stage tirocinio;
- ❖ informare tempestivamente l'ente promotore di eventuali incidenti che possano coinvolgerlo.

Il tutor aziendale

Il tutor aziendale che solitamente s'identifica con un referente del settore o del reparto ove avviene l'inserimento, rappresenta l'interlocutore diretto dello stagista/tirocinante, colui che, responsabile di assistere operativamente la persona, ne individua le potenzialità e ne facilita il percorso formativo. Per questo motivo al tutor si richiedono esperienza, capacità relazionali, predisposizione a definire gli obiettivi del percorso e ad affiancare lo stagista/tirocinante nel suo apprendimento.

Il suo intervento di fatto consiste nel:

- Illustrare al soggetto, nella fase iniziale dell'inserimento, il complesso delle attività aziendali ed in particolare approfondire quella del settore ove si svolgerà lo stage/tirocinio.
- Informarlo su tutte le disposizioni regolamentari e sulle normative applicate in azienda, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche, comportamentali, igienico-organizzative;
- Comunicare e chiarire dettagliatamente tutti gli aspetti e le informazioni inerenti all'incarico che gli verrà affidato.

Redigere, con la collaborazione del tutor dell'ente promotore, la valutazione finale del percorso formativo-professionale svolto.

Gli stagisti/tirocinanti

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 142/1998 gli stage/tirocini formativi e di orientamento si rivolgono a soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico; tale limite è legittimato dalla natura specifica degli stage/tirocini che, rappresentando un'occasione di incontro tra scuola ed impresa, facilitano l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani che siano giunti al termine del loro corso di studi.

La normativa inoltre, proiettata verso un programma di flessibilizzazione del mercato del lavoro, estende anche ai disoccupati (e non solo quindi ai giovani in cerca di prima occupazione) l'opportunità di usufruire di questa esperienza professionale.

L'art. 7 del D.M. 142/98 definisce i soggetti beneficiari degli stage/tirocini ed, in relazione alle categorie di appartenenza ne fissa i limiti di durata:

Soggetti beneficiari	Durata (esclusi periodi di sospensione per servizio militare o per maternità)
Studenti che frequentano la scuola secondaria	Massimo 4 mesi
<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori inoccupati o disoccupati, iscritti nelle liste di mobilità; • Allievi degli Istituti professionali di Stato; • Studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea 	Massimo 6 mesi
<ul style="list-style-type: none"> • Studenti universitari e laureati da non più di 18 mesi; • Studenti che frequentano dottorati di ricerca • Studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18 mesi successivi il termine degli studi; • Persone svantaggiate (legge 381/1991) 	Massimo 12 mesi
Portatori di handicap	Massimo 24 mesi

La normativa quindi non prevede una durata minima ma solo un limite massimo (dai 4 ai 24

mesi), limite che non può essere superato nel caso in cui lo stage tirocinio sia svolto all'interno della stessa azienda.

Viceversa non sono previste limitazioni circa la possibilità per lo stagista/tirocinante di effettuare più stage/tirocini, purchè tali esperienze non siano svolte presso la stessa impresa.

Nelle ipotesi in cui lo stagista/tirocinante sia assente per maternità o per l'assolvimento degli obblighi militari, da parte dell'azienda può essere richiesta una momentanea interruzione dello stage/tirocinio, che potrà riprendere regolarmente venuto meno il motivo della sospensione.

Gli stagisti/tirocinanti, come previsto nel progetto formativo, durante il periodo di inserimento in azienda, dovranno attenersi ad una serie di regole ed in particolare:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi ed ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio;
- d) seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare i regolamenti aziendali.

L'attivazione degli stage

La Convenzione di tirocinio

Formare Srl, come Ente promotore del progetto e le imprese interessate all'inserimento degli stagisti/tirocinanti sono tenute a formalizzare i reciproci impegni consensualmente assunti, attraverso la stipula di una "Convenzione di tirocinio", documento contenente le regole previste per l'attivazione e gli obblighi a carico dei soggetti interessati.

All'interno della Convenzione, redatta ai sensi del D.M. 142/98, vengono dunque definiti tutti gli adempimenti stabiliti dalla legge a cui le parti interessate dovranno necessariamente attenersi.

Nel rispetto dei limiti numerici previsti per l'attivazione contemporanea di più stage/tirocini (come sopra indicato), verrà stipulata un'unica Convenzione a cui saranno allegati i singoli progetti formativi (vedi infra), propri di ciascun stagista/tirocinante inserito (a titolo esemplificativo, un'impresa che possa usufruire dell'inserimento di tre stagisti/tirocinanti, ed intenda avvalersi di due sole attivazioni, stipulerà un'unica convenzione e vi allegnerà i rispettivi progetti formativi).

La Convenzione di stage/tirocinio deve essere redatta in tre copie (una per l'azienda e due per Formare) e debitamente firmata in originale dai soggetti stipulanti.

Il progetto formativo

Alla Convenzione di stage/tirocinio è sempre allegato il "Progetto formativo e di orientamento", documento contenente i dati relativi al contenuto dello stage/tirocinio ed in particolare:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento dello stage/tirocinio,
- b) i nominativi del tutor nominato da Formare Srl e del responsabile aziendale;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail ed Rc di cui all'art. 3 del D. m. 142/98,
- d) la durata ed il periodo di svolgimento dello stage/tirocinio;
- e) il settore aziendale previsto per l'inserimento.

Il progetto formativo deve essere redatto in tre copie (di cui una per l'azienda, una per lo stagista/tirocinante, una per Formare Srl) e debitamente firmato in originale dall'impresa ospitante, da Formare Srl, e dallo stagista/tirocinante. In allegato alla documentazione suindicata, sarà opportuno allegare *il curriculum vitae* dello stagista/tirocinante.

Gli oneri assicurativi

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 142/98 gli enti promotori sono tenuti ad assicurare gli stagisti/tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; gli oneri assicurativi sono dunque a carico di Formare Srl che provvederà a regolarizzare l'apertura delle posizioni assicurative dandone pronta comunicazione all'Inail ed alla compagnia di assicurazione.

Gli obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 142/98 e come sopra richiamato, Formare, in qualità di Ente promotore, è tenuto ad inviare copia della Convenzione di stage/tirocinio e del Progetto formativo e di orientamento alle rappresentanze sindacali ed alla Direzione Provinciale del Lavoro sezione Ispettiva territorialmente competenti.

La Direzione Provinciale del Lavoro sezione Ispettiva potrà, sulla base delle informazioni ricevute, verificare, con apposite ispezioni, se le aziende applichino correttamente la normativa, ed in particolar modo se lo stage/tirocinio di fatto non mascheri un rapporto di lavoro.

I rimborsi spese e relativo trattamento fiscale

Premesso e ribadito che lo stage nasce come strumento di inserimento gratuito e che non comporta alcun obbligo di natura previdenziale¹, va chiarito che nel caso in cui l'azienda intendesse riconoscere un qualsiasi compenso, sussidio o premio, a fronte del periodo di stage/tirocinio, (si consiglia di non superare l'importo mensile di 600,00 Euro), il trattamento fiscale dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di reddito assimilato al lavoro dipendente.

La previsione dell'articolo 50 comma 1 lettera c del DPR n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è molto chiara e dispone che "sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (...) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, solo se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Infatti la relazione esistente tra scuola (intesa come formazione) e lavoro equipara il reddito derivante dallo stage/tirocinio a quello derivante dalle borse di studio, il quale è a sua volta, parificato al reddito di lavoro dipendente.

La Circolare ministeriale n. 326/E del 23/12/97 assimila, inoltre, le erogazioni "riguardanti corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale" a quelle finalizzate "ad una futura eventuale occupazione di lavoro".

Il che significa che a carico del sostituto d'imposta (azienda) graveranno tutti gli obblighi previsti per i lavoratori dipendenti:

¹ L'articolo 2 comma 26 della legge 335/95 esclude dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

calcolo dell'imposta in base alle aliquote Irpef vigenti, applicazioni delle detrazioni/ deduzioni per produzione reddito e per carichi familiari, valutazione della no tax area, operazioni di conguaglio di fine anno o di fine stage tirocinio e calcolo delle addizionali regionali e/o comunali, elaborazione del modello Cud, indicazione nel modello 770 delle somme corrisposte allo stagista/tirocinante.

Le valutazioni finali

Al termine del periodo previsto per l'inserimento sarà opportuno che il tutor aziendale, di concerto e con il supporto della consulenza del tutor designato da Formare Srl, rediga una scheda di valutazione finale dello stage/tirocinio (Allegato 1) contenente informazioni e notizie relative all'esito del rapporto; con questa relazione, compilata su carta intestata, il tutor designato dall'azienda ha modo di esprimere un parere discrezionale sulle competenze e sulle capacità dimostrate dallo stagista/tirocinante, e ha dunque l'opportunità di comunicare all'Ente promotore, a cui consegnerà questa scheda, un giudizio sulla validità dell'inserimento.

Sarà inoltre opportuno che l'impresa riconosca allo stagista/tirocinante, sempre al termine del rapporto, e sempre su carta intestata, un attestato di effettuazione di stage/tirocinio (Allegato 2).

Ipotesi particolari

Estensibilità agli stranieri

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 142/98 anche i cittadini stranieri possono essere inseriti nelle aziende italiane in qualità di stagisti/tirocinanti ed in particolare, per i cittadini comunitari l'attivazione si attua con le medesime modalità sopra richiamate, per i cittadini extracomunitari viceversa, l'inserimento sarà autorizzato solo previo accordo di reciprocità e con criteri che verranno definiti con Decreto del Ministero del Lavoro.

Categorie protette

Ai sensi dell'art. 9.c del D.M. 142/98, le imprese tenute ad assumere personale diversamente abile secondo le disposizioni previste dalla normativa in vigore(L. 68/99),hanno facoltà di computare gli stagisti/tirocinanti all'interno della quota riservata alle categorie protette; ciò sarà possibile sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici competenti, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge.

Allegati

Allegato 1

ARTICOLO 18 LEGGE 24/06/1997 N. 196

Tirocini formativi e di orientamento

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

- a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie ad espletamento delle iniziative medesime ed in particolare: agenzie regionali per l'impiego ed uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro, predisposti dalle Regioni sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
- d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a 12 mesi, ovvero a 24 mesi in caso di soggetti portatori di handicap da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
- e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per

l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente ed a proprio carico;

- f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 , da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
- g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, numero 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
- h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
- i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e siano finalizzati all'occupazione.

Allegato 2

D. M. 25/3/98 n. 142

Regolamento recante norme di attuazione dei principi
e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 ,
n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con
il Ministro della Pubblica Istruzione
e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;

RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Art. 2

Modalità di attivazione

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) provveditorati agli studi;
 - d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 3

Garanzie assicurative

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

Art. 4

Tutorato e modalità esecutive

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento .
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
 - a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
 - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; e) il settore aziendale di inserimento
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Art. 5
Convenzioni

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla provincia, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6
Valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 7
Durata

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
 - a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria
 - b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
 - c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
 - d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
 - e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto
 - f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.

Art. 8

Estensibilità ai cittadini stranieri

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 9

Procedure di rimborso

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
 - a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
 - b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto;
 - c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

Art. 10

Norme abrogate

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1998

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ SOCIALE
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA

Allegato 3

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

FORMARE Srl - senza scopo di lucro – Centro Ricerche e Formazione della Federlazio – Certificata Norma UNI EN ISO 9001 (soggetto promotore) con Sede in Roma – Viale Libano 62 codice fiscale 06950930583 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal sig. Giovanni Quintieri nato a Caccuri (Kr) il 12 marzo 1944 procuratore speciale

E

.....(denominazione dell'azienda ospitante)
settore.....
tipologia attività
con sede legale in
codice fiscale P.IVA
tel Fax e - mail.....
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal sig.
nato aIl

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a, della legge del 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, la
..... (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di Formare Srl ai sensi del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti , sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti , acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il / i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative, operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alla polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

(data)

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

Allegato 4

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Convenzione stipulata il rif. n. prot. RM.)

Nominativo del tirocinante
nato a il
residente in via/piazza
città c.a.p. tel.
cod. fiscale
titolo di studio

Attuale condizione (barrare la casella)

- Studente scuola secondaria superiore SI NO
- Universitario -Laureato SI NO
- Diplomato - Frequentante corso post-diploma SI NO
- Frequentante corso post-laurea SI NO
- Disoccupato / in mobilità SI NO
- Allievo della formazione professionale SI NO
- Inoccupato SI NO

- Portatore di handicap SI NO

Azienda ospitante
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
.....
tempi di accesso ai locali aziendali: dalle ore alle ore
.....
periodo di tirocinio: n. mesi dal al

Tutore (indicato dal soggetto promotore)

Tutore aziendale

Polizze assicurative

- INAIL – posizione n. 90973546/77
- R.C.T. – Polizza ROYAL & SUNALLIANCE n. 1006.1009000262

Obiettivi e modalità del tirocinio

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Facilitazioni previste

.....

.....

.....

.....

Obblighi del tirocinante

- ❖ Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze;
- ❖ Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie, relative all'azienda, di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ❖ Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Data

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per l'azienda

Allegato 5

MODELLO DI SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE

Scheda di valutazione finale (su carta intestata dell'azienda)

Redigere una scheda contenente i seguenti dati:

1. generalità dello stagista/tirocinante;
2. periodo di svolgimento dello stage/tirocinio;
3. attività svolte dallo stagista/tirocinante e conoscenze acquisite;
4. giudizio e valutazione dello stagista/tirocinante in merito al comportamento complessivo dimostrato nel periodo dell'inserimento;
5. data e firma del tutor aziendale.

Allegato 6

MODELLO DI ATTESTATO DI EFFETTUAZIONE DI STAGE/TIROCINIO

ATTESTATO DI EFFETTUAZIONE DI STAGE/TIROCINIO

(Su carta intestata dell'azienda)

Si attesta che nel periodo dal al

Il sig./la sig.ra ha

svolto presso la sede della nostra azienda

settore un periodo di stage/tirocinio formativo ai

sensi dell'art. 18 L. 196/97 e del D.M. 142/1998.

Nel corso di detto periodo lo stagista tirocinante ha svolto le seguenti attività:

.....
.....
.....
.....

Data.....

Firma del Tutor Aziendale

Hanno contribuito alla realizzazione

L'Azienda CIPRIANI

L'Azienda ISM

L'Azienda SIA

L'Azienda CIPRIANI

CIPRIANI, ditta fondata del Cavaliere del Lavoro Umberto Cipriani, è presente da oltre 70 anni nel settore delle Attrezzature da Cantiere ed è leader nella produzione e nel noleggio di un'ampia e diversificata gamma di Gruppi Elettrogeni diesel e a gas (da 2 fino ad oltre 2600 KVA) in grado di soddisfare al meglio le richieste di un mercato sempre più esigente. Rispondenti alle vigenti direttive CEE, e alle norme in materia di antinquinamento atmosferico ed acustico, di compatibilità elettromagnetica ed antinfortunistica, CIPRIANI si posiziona con un prodotto ai vertici del settore dei Gruppi Elettrogeni oggi disponibili sul mercato.

L'attuale flessibilità strutturale della nostra azienda ci ha permesso di raggiungere obiettivi mirati alla risoluzione di tutte le effettive problematiche in base alle esigenze espresse di volta in volta dai nostri Clienti. Da sempre CIPRIANI si è distinta per qualità, sicurezza, affidabilità e per la continua innovazione del nostro Centro Ricerca e Sviluppo.

L'esperienza nel tempo e l'avanzato know-how permettono di offrire un efficace servizio d'assistenza, noleggio e manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per i nostri gruppi elettrogeni che per quelli non di nostra produzione. Ogni attività è svolta con rigorosa professionalità mirata a soddisfare a pieno qualsiasi esigenza.

L'Azienda ISM

IMPRESA SVILUPPO & MANAGEMENT è una società di consulenza aziendale e di formazione professionale che ha come scopo la diffusione della cultura manageriale d'impresa. La società è certificata **UNI EN ISO 9001**, ed è autorizzata dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio allo svolgimento di corsi di formazione professionale.

IMPRESA SVILUPPO & MANAGEMENT supporta lo start up, la crescita e lo sviluppo delle attività economico-produttive attraverso consulenze specialistiche e la formazione del capitale umano inteso quale fattore strategico per la competitività d'impresa. Infatti, l'acquisizione del know how professionale, l'aggiornamento delle conoscenze tecnico specialistiche e lo sviluppo delle capacità manageriali, sono elementi strategici di successo per la competitività e per la creazione di maggior valore per l'impresa.

IMPRESA SVILUPPO & MANAGEMENT effettua studi, analisi e ricerche nel mercato del lavoro allo scopo di progettare e realizzare percorsi formativi necessari per formare i profili professionali emergenti e più richiesti dal mercato, per aggiornare operatori e manager aziendali a fronte delle continue sfide proposte dal mondo economico e per elevare il livello qualitativo del management aziendale.

L'Azienda SIA

SIA – SOCIETÀ ITALIANA ARCHIVI S.P.A.

La SIA - Società Italiana Archivi, nata nel 1992 e presente su tutto il territorio nazionale, si è imposta sul mercato fino a diventare un centro di eccellenza: vanta ed offre competenze specifiche nella Gestione dei Grandi Patrimoni Documentali con approfondite conoscenze nel campo informatico, giuridico e della sicurezza dei dati.

Per missione aziendale, la SIA gestisce grandi patrimoni documentali in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti, rendendo immediatamente disponibile qualsiasi documento le venga richiesto.

I servizi proposti si articolano in:

- Gestione fisica ed elettronica degli archivi;
- Gestione integrata dei documenti (fax, web-mail, sms, voice);
- Archiviazione ottica tradizionale e sostitutiva;
- Gestione della firma elettronica certificata;
- Gestione dell'ufficio posta e protocollo;
- Servizi ASP, in Outsourcing ed in house.

Per migliorare i propri servizi la SIA ha progettato e realizzato due sistemi web-based: SI@web e SI@image, applicativi dedicati all'acquisizione, gestione, archiviazione e ricerca di documenti cartacei, digitali e analogici, indipendentemente dalla locazione geografica dell'originale.

<p>Cmoe il vsorto cerlvelo è in gdrao di ogranizzare e decraifre ttuo qtueso coas, csoi Socetà Itaanlia Arivchi fa lo stsseo con i dcomuetni dllea vsorta aieznda.</p>	<p>www.italiana-archivi.it Analisi e gestione dei grandi patrimoni documentali.</p> <p>S.I.A. IL CAOS NON ESISTE.</p>  <p>SOCIETÀ ITALIANA ARCHIVI</p>
--	---